

Decreto di rigetto n. cronol. 2828/2016 del 10/12/2016
RG n. 703/2016 -1

N. R.G. 2016/703



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

SEZIONE LAVORO

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **703/2016** promosso da:

MARIAROSARIA TANGARI (C.F. TNGMRS68H59L109W) con il patrocinio dell'avv. CALVANI ANTONIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE PIO XI N. 48 MOLFETTA presso il difensore avv. CALVANI ANTONIO

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA con il patrocinio dell'avv. PEDRIELLI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIALE SALINATORE N.24 C/O UFFICIO SCOLASTICO FORLÌ presso il difensore

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Carlo Sorgi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/11/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente presenta ricorso con istanza di provvedimento di urgenza nei confronti del MIUR e dei competenti uffici scolastici per l'annullamento del provvedimento di mobilità disposto nei suoi confronti nell'ambito territoriale Emilia Romagna chiedendo il trasferimento in altri ambiti territoriali nei quali con il suo punteggio risulterebbe avanti rispetto a colleghe (tra le quali Biasi Margherita) che avrebbe per altro ottenuto l'ambito territoriale richiesto dalla ricorrente.

Viene fissata la fase di urgenza nella quale si costituisce il MIUR richiamando il dettato normativo di riferimento art. 6 comma 2 CCNI per la mobilità anno 2016/2017 per il quale *" la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicati nell'istanza "* . Per le preferenze territoriali la ricorrente aveva indicato l'ambito Puglia 1 al sesto posto di riferimento mentre nel giudizio produceva documentazione dalla quale risultava che la Biasi aveva posto il medesimo ambito territoriale Puglia 1 al secondo posto precedendo pertanto la ricorrente alla luce dei criteri ricordati in precedenza.

Si tratta sicuramente di indicazioni a campione, determinate dai ridottissimi tempi per produrre documentazione ma allo stato ritiene questo giudice che non sussista il fumus per la concessione del provvedimento di urgenza richiesto.

Conseguentemente rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. e rimette per le spese al merito che fissa al 7/3/2017 ore 10,15 autorizzando la citazione ex art. 150 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito MIUR (WWW. Istruzione .it) e presso il sito degli uffici scolastici interessati



Decreto di rigetto n. cronol. 2828/2016 del 10/12/2016
RG n. 703/2016 -1

FORLÌ, 10 dicembre 2016

Il Giudice
dott. Carlo Sorgi

